



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

IL FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



D. D. G. n.

1099

del

06 APR. 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica
- VISTA la L.R. 30/4/1991, n. 10 Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 05/02/1992, n. 104 Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in di istruzione;
- VISTI i DD.GG. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14/12/2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali paritari in :
Liceo Artistico Regionale " Renato Guttuso " di Bagheria;
Liceo Artistico Regionale " Luigi e Mario Cascio " di Enna;
Liceo Artistico Regionale " R. Libertini " di Grammichele;
Liceo Artistico Regionale " Don Morello " di Mazara del Vallo;
Liceo Artistico Regionale M. Esposito " di S. Stefano di Camastra;
Istituto Tecnico Regionale " F. Morbillo " di Catania
- VISTO il D.D.G. n. 3420 del 19/7/2015 con il quale per il triennio 2016/2019 è stato previsto l'aggiornamento e la nuova inclusione delle graduatorie regionali per il conferimento delle nomine annuali del personale docente non di ruolo con contratto di lavoro tempo determinato nelle scuole regionali paritarie relative al biennio 2014/2016;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro – comparto scuola;
- VISTO il D. D. G. n. 871 del 15/03/2016 con il quale le quattro aree scientifica, umanistica, tecnica e psicomotoria del sostegno sono state unificate in una unica area;
- VISTO il D.P.R. n. 19 del 24 febbraio 2016 concernente " regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento";
- VISTO il D.D.G. n. 3661 del 29/05/2017 con il quale con l'inizio dell' a. s. 2017/2018 le piante organiche degli istituti regionali paritari sono state adeguate alle nuove classi di concorso di cui alle tabelle A e B annesse al sopraccitato DP n.19/2016;

CONSIDERATO di dovere procedere per il triennio 2019/2022 alla formazione delle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali, con contratto di lavoro a tempo determinato in favore del personale docente non di ruolo negli istituti regionali paritari;

CONSIDERATO che, le graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali relative al triennio 2016/2019 a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 sono da considerarsi nulle;

DECRETA

Articolo 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 la formazione delle graduatorie regionali permanenti e le nomine del personale docente non di ruolo con contratto di lavoro tempo determinato nelle scuole regionali paritarie sono disciplinate dalle norme indicate nel presente decreto, che devono essere scrupolosamente osservate;

Articolo 2

(SUPPLENZE CONFERIBILI)

Sono conferibili da parte del Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione professionale mediante scorrimento delle graduatorie regionali permanenti le nomine annuali con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole regionali paritarie su cattedre e posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno scolastico come segue:

- a- supplenze annuali fino al termine delle dell'anno scolastico (31 agosto) per la copertura di cattedre, posti di sostegno in organico di diritto.
- b- supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre, posti di sostegno in organico di fatto. e su spezzoni di ore superiori a 6 che non concorrono a costituire cattedra.

Articolo 3

(PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA)

In prima applicazione, il personale docente non di ruolo che chiede l'inserimento nelle graduatorie regionali permanenti, per il conferimento delle nomine annuali con contratto di lavoro a tempo determinato, deve presentare a pena di decadenza nel periodo dal 1 al 30 GIUGNO 2018 apposita istanza utilizzando il modulo domanda A allegato al presente decreto direttamente ai sigg. Presidi degli istituti regionali paritari di seguito elencati esclusivamente per le materie sotto indicate:

LICEO ARTISTICO REGIONALE " RENATO GUTTUSO "
VILLA SAN CATALDO - 90011 BAGHERIA

Classe concorso	insegnamenti per i quali si deve produrre la domanda esclusivamente nel liceo artistico regionale di Bagheria
A/10	Discipline grafiche pubblicitarie
A-14	Discipline plastiche scultoree e scenoplastiche
A-19	Filosofia e storia
A-26	Matematica
A-27	Matematica e fisica
B-31	Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
sostegno	Area unica

LICEO ARTISTICO REGIONALE " LUIGI E MARIO CASCIO "
VIA VITTORIO EMANUELE, 129 - 94100 ENNA

Classe concorso	insegnamenti per i quali si deve produrre la domanda esclusivamente nel liceo artistico regionale di Enna
A-02	Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e gemme
-12	Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A-34	Scienze tecnologiche chimiche
A-48	Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
sostegno	Area unica

LICEO ARTISTICO REGIONALE " R. LIBERTINI "
CONTRADA VALVERDE – 95042 GRAMMICHELE

Classe concorso	insegnamenti per i quali si deve produrre la domanda esclusivamente nel liceo artistico regionale di Grammichele
A-08	Discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica
A-24	lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A-46	Scienze giuridico economico
A/54	Storia dell'arte
sostegno	Area unica

LICEO ARTISTICO REGIONALE " DON MORELLO "
VIA PABLO PICASSO CONTRADA AFFACCIATA – 91026 MAZARA DEL VALLO

Classe concorso	insegnamenti per i quali si deve produrre la domanda esclusivamente nel liceo artistico regionale di Mazara del Vallo
A-05	Design del tessuto e della moda
A-09	Discipline grafiche, pittoriche e scenografia
A/50	Scienze naturali, chimiche e biologie
A/03	Design ceramica
sostegno	Area unica

LICEO ARTISTICO REGIONALE " MICHELE ESPOSITO "
VIA CONVENTO – 98077 SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Classe concorso	insegnamenti per i quali si deve produrre la domanda esclusivamente nel liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra
A/22	Italiano, storia, geografia, nelle scuole secondaria di I grado
A/25	Lingua e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A/28	Matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado
A/30	Musica nella scuola secondaria di primo grado
A/49	Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado
A/60	Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
AD00	sostegno scuola media

ISTITUTO TECNICO REGIONALE " FRANCESCA MORVILLO "
VIA BIANCAVILLA ,10 – 95125 CATANIA

Classe concorso	insegnamento per le quali si deve produrre la domanda esclusivamente nel l' Istituto tecnico regionale di Catania
A-18	Filosofia e scienze umane
A-20	Fisica
A-21	Geografia
A-31	Scienze degli alimenti
A-37	Scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafiche
A-40	Scienze tecnologie elettriche ed elettroniche
A-41	Scienze tecnologie informatiche
A-45	Scienze economico aziendali
A-47	Scienze matematiche applicate
B-03	Laboratorio di fisica
B-12	Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
B-16	Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
B-17	Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
sostegno	Area unica

Per le istanze presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione scolastica e il Dipartimento, si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni, che devono a pena di esclusione essere prodotte nella scuola ove stato conferito l'incarico. Il preside è tenuto a chiedere detta documentazione e la domanda unitamente alla scheda se la graduatoria è stata predisposta da un diverso istituto al fine di verificarne la veridicità. Le dichiarazioni mendaci e la riproduzione di documenti falsi comportano la esclusione della procedura concorsuale, nonché, la decadenza dalla graduatoria se inseriti e le sanzioni penali di cui agli articoli. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Articolo 4 (REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE)

I docenti che aspirano al conferimento di supplenze devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego. In particolare:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18/01/1992 n. 16 recante norme in materie di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 11 (età prevista per il collocamento a riposo);
- d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104 del 1992, che l'amministrazione ha la facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento della supplenza;
- e) titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria richiesta, di cui al D.P. n. 19/2016;

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/02/1994 n. 174, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

Non possono essere inseriti in graduatoria:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, per avere conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/01/1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.);
- coloro che siano temporaneamente inabili o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

L'istanza è valida come autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto nella stessa è rappresentato dai candidati.

Nell'istanza l'aspirante deve indicare; il cognome (le aspiranti coniugate devono indicare il solo cognome di nascita) e il nome, il comune la provincia e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale. Inoltre deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all' art. 3 ed i titoli di studio e/o professionali. Ogni successiva variazione della residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aspirante che abbia riportato condanne penali o sanzioni disciplinari o che abbia procedimenti penali o disciplinari pendenti a carico, deve farne espressa dichiarazione nella domanda stessa; se tali dichiarazioni risultano omesse si intendono negative.

L'aspirante deve, altresì, dichiarare di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato dello Stato, della Regione Siciliana e degli Enti pubblici sono tenuti a dichiarare tale loro qualità.

I titolari di pensione, percepita a qualsiasi titolo, debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del citato D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante sarà escluso da tutte le graduatorie.

Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie nella stessa istituzione scolastica;

La mancata indicazione del voto ottenuto per il titolo di studio, per il titolo di abilitazione, di specializzazione non comporta l'esclusione dalla graduatoria ma, per i titoli medesimi, verrà attribuito il punteggio minimo previsto dalla tabella di valutazione dei titoli.

Gli aspiranti che non abbiano espressamente indicato nella domanda alcuna graduatoria, saranno invitati ad indicare le graduatorie richieste entro il termine stabilito dal Preside.

Articolo 5 (ALLEGATI ALLA ISTANZA)

L'aspirante dovrà allegare alla domanda :

- tante schede quante sono le graduatorie richieste. La scheda, (modello B) che dovrà essere datata e sottoscritta per essere presa in considerazione, fa parte integrante della domanda e deve essere presentata unitamente alla stessa a pena di esclusione.
- Le schede degli aspiranti che richiedono l'inclusione in graduatoria senza il previsto titolo di studio non verranno prese in considerazione.
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. L'omissione di tale documento è causa di esclusione, salvo che il documento venga presentato entro il termine fissato dal Preside.

La modulistica allegata al presente decreto è disponibile gratuitamente:

- presso le scuole regionali paritari;
 - presso Il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- e sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale

Articolo 6 (INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO NELLA SCUOLASECONDARIA DI PRIMO ESECONDO GRADO)

Gli elenchi di sostegno sono da considerarsi graduatorie regionali ai fini del conferimento delle supplenze annuali.

Per la scuola secondaria di I grado, gli aspiranti sono inclusi nel relativo elenco corrispondente a tutti gli insegnamenti impartiti nella scuola media sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi classe di concorso.

Per la scuola secondaria di II grado, gli aspiranti sono inclusi nel relativo elenco di sostegno unico corrispondente a tutti gli insegnamenti impartiti nella scuola superiore sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi classe di concorso.

Gli elenchi saranno formati in: elenchi degli abilitati specializzati e non abilitati specializzati.

Ogni preside pubblicherà il proprio elenco di sostegno unico in sede provvisoria e successivamente saranno unificati dal Dipartimento per la pubblicazione in via definitiva.

Per la formazione dell'elenco unico di sostegno ogni candidato in possesso del titolo di specializzazione, in caso di presentazione di più istanze in diversi istituti è tenuto ad indicare in una sola domanda la scelta dell'insegnamento per l'assegnazione del punteggio nell'elenco di sostegno unico.

Gli aspiranti inclusi in graduatorie regionali relative ad insegnamenti per cui è richiesto il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di II grado, sono inclusi negli elenchi del sostegno nella corrispondente area disciplinare della scuola secondaria di II grado, unitamente ai docenti per i cui insegnamenti è richiesto il diploma di laurea.

Articolo 7
(FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E TITOLI VALIDI PER L'INCLUSIONE)

Le graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze sono formate per ciascun insegnamento dalle istituzioni scolastiche di cui all' art. 3, del presente decreto.

Il Preside, esaminate le domande presentate dagli aspiranti, procede alla compilazione delle graduatorie di propria competenza distinti in graduatorie degli abilitati e dei non abilitati, nonché, gli elenchi di sostegno.

Le graduatorie dovranno riportare: il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il punteggio per titoli culturali, titoli didattici, punteggio totale e l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto alla precedenza assoluta ed alla preferenza.

Le graduatorie sono disposte su formato EXL recante la scrittura in minuscolo formato ARIEL .

Per l'inclusione nelle graduatorie sono validi i titoli di studio e di abilitazione previsti dalle tabelle "A e B " annesse al D.P. 19 del 24 febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

NON SARANNO FORMATE GRADUATORIE REGIONALI PER INSEGNAMENTI DI MATERIE SPECIALI

Articolo 8
(VALUTAZIONE DEI TITOLI)

A) Valutazione dei titoli culturali:

I titoli culturali sono valutati, secondo i criteri della tabella di valutazione annessa al presente decreto come segue:

- a. titoli di studio e di accesso secondo la lettera (A).
- b. altri titoli di studio ,abilitazioni e idoneità non specifici secondo la lettera (B)
- c. altri titoli culturali e professionali secondo la lettera (C).

B) valutazione titoli di servizio:

- a. Servizio specifico secondo la valutazione del punto 1 della lettera (D).
- b. Servizio non specifico secondo la valutazione del punto 2 della lettera (D).
- c. Altre attività di insegnamento secondo la valutazione del punto 3 della lettera (D).

C) valutazione dei titoli artistici:

- a. titoli artistici secondo la valutazione della lettera (E).

I titoli culturali e di servizio sono valutabili se posseduti entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda.

D) Valutazione del servizio militare ed altre attività

Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati sono valutabili in costanza di nomina.

Il servizio militare deve essere documentato con copia fotostatica del foglio matricolare o con autocertificazione.

Articolo 9
(PRECEDENZA ASSOLUTA)

I docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi dell'art. 16 della L. R. 06/05/1976, n. 53, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, relativamente a tutte le graduatorie di supplenza in cui figurano inseriti, in ordine all'anno di iscrizione indipendentemente dal punteggio assegnato.

Agli insegnanti inseriti nelle graduatorie per supplenza dei non abilitati, la precedenza assoluta sarà concessa solo dopo l'esaurimento completo della graduatoria degli abilitati.

Il diritto alla precedenza assoluta si acquisisce con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di avvenuta iscrizione nelle predette graduatorie regionali permanenti di cui al citato art. 16 della L.r. 53/1976 ed è riferito all'anno di iscrizione nelle graduatorie medesime (ad es. un docente che risulta inserito nelle graduatorie regionali permanenti per l'anno scolastico 2000/2001 avrà la precedenza, nel conferimento delle supplenze, sul docente che risulta inserito nelle suddette graduatorie in un anno scolastico successivo).

L'anno scolastico di iscrizione nelle graduatorie regionali permanenti di cui all'art. 16 della l.r. n. 53/1976 sarà indicato a fianco di ciascun candidato.

Al fine di consentire l'individuazione del personale docente avente diritto alla precedenza assoluta, annualmente, il Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale trasmetterà ai Presidi delle scuole regionali paritarie un elenco dei candidati inseriti nelle graduatorie regionali permanenti.

Articolo 10
(PREFERENZE)

Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine

CODICE	DESCRIZIONE
A	gli insigniti di medaglie al valor militare;
B	i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
M	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
P	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
Q	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
U	gli insigniti di medaglie al valor militare;
V	i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
W	i mutilati e invalidi per fatto di guerra;

A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:

A	dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia o meno coniugato;
B	dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
C	dalla minore età.

Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate con documentazione o autocertificazione allegata alla domanda. Nel caso di omissione della documentazione non viene concessa la preferenza.

Articolo 11
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi dell'art 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle graduatorie. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di redazione delle graduatorie.

Articolo 12
(ESCLUSIONE DALLEGRADUATORIE)

Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:

- a) presentazione delle domande oltre i termini prescritti;
- b) presentazione delle domande alla scuola di non competenza;
- c) domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato.

Inoltre, sarà disposta l'esclusione dei candidati che:

- 1) risultino privi di alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti;
- 2) non abbiano integrato la domanda nel termine assegnato;
- 3) abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni false o autocertificazioni non veritiere.

Le dichiarazioni mendaci, le certificazioni false o autocertificazioni non veritiere comportano l'esclusione dalla procedura di cui alla presente decreto per tutte le graduatorie o elenchi di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Articolo 13
(PUBBLICAZIONE DELLEGRADUATORIE)

Le graduatorie provvisorie e definitive su carta intestata della scuola che li emette, deve recare l'intestazione "Assessorato regionale dell'istruzione e della Formazione professionale" e saranno pubblicate entro i termini di seguito indicati:

- 30 aprile di ogni triennio le graduatorie provvisorie che debbono contenere l'indicazione del punteggio totale e degli elementi analitici che portano alla formazione di detto punteggio, delle qualifiche preferenziali che diano diritto alla preferenza e alla precedenza di cui all'art. 8 del presente decreto, saranno affisse all'albo e sul sito di ogni istituzione scolastica.

- Avverso le predette graduatorie entro giorni 5 dalla citata data è ammesso ricorso in opposizione direttamente al Preside della scuola che ha formulato la graduatoria. Non saranno prese in esame i ricorsi presentati oltre il suddetto termine.

Esaminati i ricorsi:

- entro il 15 giugno di ogni triennio le graduatorie e gli elenchi di sostegno saranno trasmessi al Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale che, a seguito della unificazione degli elenchi di sostegno in un unico elenco saranno pubblicate sul sito del Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione professionale entro il 15 luglio.

Articolo 14

(CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI e DISPONIBILITA' DI CATTEDRE E POSTI)

Con l'inizio di ogni anno scolastico tutte le cattedre, spezzoni di ore superiore a 6, posti di sostegno, disponibili entro il 31 dicembre, vacanti per l'intero anno scolastico negli istituti regionali paritari, sono conferite dal Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale per supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato in favore del personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali come segue;

1-supplenze annuali fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) su cattedre e posti disponibili in organico di diritto.

2- supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su cattedre e posti disponibili in organico di fatto.

Articolo 15
(ORDINE NEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI)

Per il conferimento delle supplenze annuali viene osservato il seguente ordine di convocazione che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale almeno 30 giorni antecedenti alla convocazione.

PRIMO GIORNO DI CONVOCAZIONE

-conferimento nomine per insegnamenti di materie comuni impartiti negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e istituto tecnico regionale di Catania utilizzando le relative graduatorie distinte per classi di concorso.

SECONDO GIORNO DI CONVOCAZIONE

- conferimento nomine per insegnamento in attività di sostegno come segue:
sostegno nella scuola media annesse nei licei artistici regionali di Grammichele e Santo Stefano di Camastra, utilizzando gli elenchi di sostegno (abilitati – specializzati) e (non abilitati specializzati).
- conferimento nomine per insegnamento in attività di sostegno nei licei artistici regionali utilizzando l'elenco unico di sostegno (abilitati – specializzati) e (non abilitati – specializzati).

Sarà cura del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale pubblicare sul sito del Dipartimento e delle scuole regionali paritarie con un congruo anticipo alle date di convocazione le disponibilità di cattedre posti suddivisi in organico di diritto e di fatto.

Nel caso di ulteriori disponibilità rese libere per qualsiasi motivazione si procederà ad ulteriori convocazioni nei giorni che saranno fissati dal Dipartimento.

Articolo 16 (CONVOCAZIONE)

Nei primi due giorni di convocazione, il personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali e negli elenchi di sostegno, deve intendersi tutto convocato.

Il personale docente incluso nell'elenco di sostegno che non sia presente nel primo giorno di convocazione ha diritto di partecipare alla convocazione per il conferimento della nomina in attività di sostegno.

Articolo 17 (MODALITA' NEL CONFERIMENTO DELLE NOMINE ANNUALI)

Il conferimento delle supplenze annuali avviene mediante scorrimento delle graduatorie regionali rispettando l'ordine di cui al precedente articolo 17 del presente decreto.

Lo scorrimento delle graduatoria ha termine con l'assegnazione dell'ultima disponibilità, o per esaurimento della stessa.

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria.

L'insegnante interessato ad una diversa proposta di nomina, dovrà attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse.

Non è altresì, consentito durante lo scorrimento delle graduatorie comuni optare per l'insegnamento di sostegno mediante scorrimento di eventuale graduatorie ad incrocio.

Articolo 18 (ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE)

In caso di esaurimento delle graduatorie di insegnamento comune, le residue disponibilità di cattedre e posti saranno assegnati dal preside della scuola di competenza utilizzando le graduatorie di istituto relative al triennio di riferimento, con esclusione degli insegnanti risultati assenti e rinunciatari alla nomina di cui al precedente articolo 18.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della scuola media di primo grado e della scuola superiore di secondo grado, il conferimento della nomina annuale sulle rimanenti disponibilità avverrà mediante scorrimento di elenchi di sostegno ad incrocio così distinti:

-elenco degli abilitati e dei non abilitati per la scuola di istruzione secondaria di primo grado;
elenco degli abilitati e dei non abilitati per la scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
Gli elenchi saranno formati come segue:

-per la scuola di primo grado da tutti gli insegnanti inclusi nelle materie di insegnamento impartiti nella scuola media, dal primo candidato successivo a quello cui è stata conferita l'ultima nomina.

- per la scuola di secondo grado da tutti gli insegnanti inclusi nelle materie di insegnamento impartiti nei licei artistici regionali e nell'Istituto tecnico regionale dal primo candidato successivo a quello cui è stata conferita l'ultima nomina.

-Per il conferimento delle supplenze annuali di materie comuni e di posti di sostegno che saranno previste in un solo giorno, l'insegnante che in virtù dello scorrimento delle graduatorie regionali per materie comuni non accetta la nomina, ha titolo a partecipare al conferimento della nomina per i posti di sostegno mediante scorrimento di graduatoria ad incrocio.

- Sarà cura del Dipartimento trasmettere un elenco in ordine alfabetico con a fianco indicata la materia di insegnamento in cui figurano i docenti depennati dal conferimento delle nomine per l'intero anno scolastico.

Detto elenco deve essere scrupolosamente osservato ed eseguito dai Presidi delle scuole regionali.

Articolo 19

(COMPLETAMENTO ORARIO DI CATTEDRA)

Gli insegnanti, cui nelle precedenti convocazioni, è stata conferita una supplenza con orario inferiore a cattedra (ore 18) hanno diritto al completamento dell'orario di cattedra (ore 18) esclusivamente nella stessa istituzione scolastica ove è stata conferita la nomina.

Il completamento di cattedra può avvenire nello stesso insegnamento o in diversi insegnamenti ove si risulta inclusi in ordine alla posizione occupata in graduatoria.

Il completamento può essere realizzato anche su posti di sostegno mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio, in questo caso gli insegnanti che hanno diritto al completamento, in considerazione che sono già stati nominati, non saranno inseriti negli elenchi di sostegno ad incrocio degli abilitati e dei non abilitati.

Gli stessi, dovranno manifestare di persona o a mezzo delega la propria volontà di volere completare l'orario di cattedra ove possibile.

Per il completamento è vietato il frazionamento delle cattedre di ore 18 ed in particolar modo i posti di sostegno anche se inferiori alle ore 18 di insegnamento settimanali.

Articolo 20

(DELEGHE)

1.Nei giorni delle convocazioni i docenti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia, ovvero possono delegare il Dipartimento regionale ai fini del conferimento della nomina annuale e dell'assegnazione della sede di servizio.

La delega, per motivi organizzativi, deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

2. La delega deve recare la firma dell'aspirante, la data, la materia di insegnamento, la posizione occupata in graduatoria o nell'elenco di sostegno e l'ordine delle sedi prescelte.

3. La delega ha validità soltanto per il giorno delle convocazioni e deve intendersi nulla nel caso in cui l'aspirante si presenti direttamente il giorno delle convocazioni.

4. Nel conferimento delle supplenze annuali l'insegnante deve produrre una delega per ogni classe di concorso richiesta.

Se in una sola delega vengono indicati più classi di concorso la stessa sarà presa in considerazione soltanto per la prima classe di concorso indicata.

5.I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la supplenza conferita, senza condizioni di riserve.

Entro giorni tre, l'insegnante che ha ricevuto la supplenza deve assumere servizio a pena di decadenza. Al candidato saranno consegnate due copie della proposta di nomina, una per la notifica all'interessato e una per gli atti della scuola.

Alla proposta di nomina farà seguito la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato tra l'interessato e il Capo di Istituto competente. Copia del contratto individuale deve essere, consegnato all'interessato.

1. Il Preside ha l'obbligo di comunicare, all' Assessorato ed ai presidi degli altri istituti l'avvenuta, ovvero, la mancata assunzione in servizio da parte del docente.

2.L'elenco degli atti relativi alle supplenze conferite dall'Assessorato deve essere pubblicato all'albo degli Istituti e vi resta affisso per 15 giorni con l'annotazione dell'avvenuta presa di servizio o mancata assunzione in servizio.

3. La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nella ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nel limite di durata della supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.
4. Dopo l'assunzione del servizio non è consentito abbandonarlo per assumere l'insegnamento in altro Istituto. Il docente che, dopo avere assunto servizio, abbandoni l'insegnamento, viene depennato dalla relativa graduatoria e da tutte le altre che ne fa parte e dalle graduatorie di istituto. A tal fine il preside trasmette per conoscenza a tutti gli istituti il provvedimento di decadenza dell'aspirante dal diritto a conseguire supplenze per l'anno scolastico interessato.
5. la mancata accettazione della nomina o la mancata presenza anche a mezzo delega nel giorno delle convocazioni comporta il depennamento della relativa graduatoria e da quella di istituto.
6. Non è consentito dopo il conferimento della nomina optare per il lavoro par-time. Al fine di consentire al personale docente il completamento dell'orario di cattedra in materie comuni, le ore di insegnamento settimanali inferiori alle 18 in sede di convocazione saranno distribuiti per singola classe.
7. Non è consentito al personale che ha accettato la nomina annuale il cambio di sede presso un'altra istituzione scolastica.

Articolo 21 (CASI DI INCOMPATIBILITA')

1. La funzione del docente è incompatibile con altro rapporto di impiego con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, alle dipendenze dello Stato, della Regione o di Enti Pubblici; è, altresì, incompatibile con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.
2. L'eventuale supplenza spettante agli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma verrà conferita con l'avvertenza che essa è subordinata alla contestuale opzione per l'ufficio di insegnante o alla conseguente rinuncia al posto occupato o alla attività esercitata.
3. Il docente con contratto a tempo determinato che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere la autorizzazione al Preside che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti
4. alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. Il Preside, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante con contratto a tempo determinato ad abbandonare l'esercizio della attività non scolastica.
5. L'insegnante con contratto a tempo determinato che non ottemperi all'invito del Preside è da questi dichiarato decaduto; il Preside provvederà, altresì, a comunicare all'Assessorato il provvedimento di decadenza.

Articolo 22 (PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI -ESONERO)

All'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al Preside i seguenti documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei paesi della Comunità europea, di data non anteriore a sei mesi;

- certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a sei mesi;
- certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti Pretura e Procura della Repubblica, in data non anteriore a sei mesi;
- certificato di idoneità all'impiego, rilasciato da un medico legale dell'A.U.S.L. ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di personale docente.
- Fotocopia di un documento personale di identificazione.

Tutti i certificati possono essere dichiarati con autocertificazione ad eccezione del certificato di idoneità all'impiego.

1. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare;
2. Per gli insegnanti che assumano servizio negli Istituti dove hanno insegnato nell'anno scolastico precedente, è ammesso il riferimento a tutti i predetti documenti che siano già allegati al proprio fascicolo personale esistente presso l'Istituto medesimo.

Articolo 23

(RICORSI)

1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive compilate a norma del presente decreto si fa espresso riferimento alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal vigente C.C.N.L. – Comparto Scuola.

Articolo 24

(CONFERIMENTO SUPPLENZE PRESIDI)

- 1) I Presidi possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie del proprio istituto. Come segue:
 - a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30giugno) per le cattedre e posti che non sia stato possibile coprire mediante scorrimento delle graduatorie regionali a causa del loro esaurimento.
 - b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di cattedre e posti resesi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascuno anno fino al termine delle lezioni.
- 2) per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero di insegnamento, la supplenza temporanea viene erogata nei confronti del medesimo supplente già in servizio.
- 3) nel caso in cui la supplenza temporanea coincide con le festività natalizie e pasquali il contratto viene interrotto nel primo giorno di sospensione delle lezioni, e verrà ripreso nel primo giorno utile di ripresa delle lezioni. In questo caso il docente in supplenza temporanea ha diritto al pagamento dei giorni interrotti da festività. Viceversa il contratto deve intendersi concluso nel primo giorno utile all'inizio delle vacanze.
- 4) per le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 di lezioni settimanali che non concorrono a costituire cattedra vengono conferite direttamente dal preside per conferimento di supplenza temporanea fino al termine delle lezioni o in ore eccedenti in favore del personale di ruolo fino a un massimo di 24 ore che con l'inizio dell'anno scolastico ne fa richiesta fino al 30 giugno.

Articolo 25

(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

I docenti inclusi nelle graduatorie regionali permanenti, che aspirano ad una supplenza temporanea, devono presentare domanda direttamente ai Presidi destinatari, entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie regionali definitive utilizzando il modello di domanda allegato al presente decreto.

Le domande presentate prima e oltre il suddetto termine non saranno prese in esame ai fini della formazione delle graduatorie di istituto, salvo diverse disposizioni che dovessero essere emanate dal Dipartimento.

Nella domanda devono essere indicati tutti i dati anagrafici identificativi dell'insegnante, l'indirizzo e-mail, la classe di concorso, la posizione occupata, eventuale preferenze e precedenti, abilitato o non abilitato.

La domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto deve essere presentata per raccomandata con ricevuta di ritorno al quale farà fede il timbro postale opposto alla data di spedizione, via pec, via Fax personalmente.

Per le domande spedite via Fax i presidi sollevano ogni responsabilità di eventuali istanze non pervenute, atteso che oggi detta corrispondenza non è prevista in via ufficiale.

Alla domanda deve essere allegato il documento di riconoscimento.

Articolo 26

(GRADUATORIE DEGLI ASPIRANTI A SUPPLENZE TEMPORANEE)

I presidi, ricevute le domande degli aspiranti, compila le graduatorie di istituto per singola classe di concorso distinti in graduatorie degli abilitati e dei non abilitati in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola.

Le graduatorie di istituto devono essere predisposte entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze e devono essere pubblicate sul proprio sito. Le stesse hanno validità triennale e restano in vigore fino alla formazione delle nuove graduatorie di istituto valevoli per il triennio successivo.

le supplenze temporanee conferite con le vecchie graduatorie di istituto, si intendono revocate non appena si renda possibile il conferimento della supplenza con le nuove graduatorie.

Articolo 27

(CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE)

Come già disposto al precedente art. 22 del presente decreto, il Preside conferisce le supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto.

Il conferimento della supplenza deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi con telegramma, ovvero a mezzo e-mail.

I docenti con orario inferiore a cattedra hanno diritto al completamento dell'orario da realizzare con una diversa supplenza temporanea, purchè le ore complessive di insegnamento settimanali non siano superiori alle 18, evitando il frazionamento delle cattedre, indipendentemente se il completamento avviene per lo stesso insegnamento o in diverso insegnamento. La supplenza temporanea deve essere conferita per il tempo strettamente necessario per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica.

Nell'ipotesi di più contratti stipulati per lo stesso insegnamento sino all'avente diritto, verrà rescisso il contratto stipulato con l'insegnante con minor punteggio della graduatoria.

Il docente che non accetta la supplenza temporanea in quanto in servizio presso altro istituto conserva il diritto di eventuali altre supplenze.

L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione in servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza della supplenza conferita nonché il depennamento dalla graduatoria di istituto per l'intero anno scolastico.

Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, a meno che questa ultima sia conferita fino al termine delle lezioni. Tale possibilità è consentita entro il 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali di insegnamento fino a un massimo di ore 18.

E' invece consentito al docente individuato destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato dal preside di lasciare la supplenza per accettare quella conferita dal Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale nelle date di convocazione.

Il docente che dopo avere accettato la supplenza e dopo avere assunto servizio l'abbandoni, non può conseguire supplenze annuali per l'intero anno scolastico nelle altre istituzioni scolastiche. In questo caso il preside è tenuto a comunicare agli altri presidi tale fattispecie.

I presidi hanno l'obbligo di sottoscrivere e di pubblicare all'albo della scuola gli atti relativi ai contratti a tempo determinato che vi resteranno affissi per 15 giorni.
Eventuali impugnative all'Assessorato decorrono dalla data di affissione degli stessi all'albo di istituto.

ARTICOLO 28

(CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO O IN MANCANZA DI ASPIRANTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO)

1. In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di materie comuni, il Preside provvede al conferimento delle supplenze utilizzando le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità dal 1° al 30 settembre per l'anno scolastico di riferimento.

2. In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di istituto il Preside provvede al conferimento delle supplenze come segue:

- aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità in possesso del titolo di specializzazione dal 1° al 30 settembre di ogni anno.

- aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto di materie comuni mediante scorrimento di graduatorie ad incrocio degli abilitati e i non abilitati.

- In caso di più aspiranti, la graduatoria relativa deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti o dichiarati da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione dei titoli del presente decreto.

3. Qualora non sia stato possibile procedere all'attribuzione delle supplenze nei modi sopra indicati e si proceda alla individuazione di aspiranti muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti dalle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 19/2016 per l'ammissione al relativo concorso a cattedra, i presidi, con provvedimento adeguatamente motivato, possono affidare la supplenza relativa a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e per esperienza lavorativa, in quanto hanno già prestato servizio di insegnamento, nelle scuole regionali, danno il maggiore affidamento per l'insegnamento da conferire.

4. E' fatto divieto al Preside di affidare supplenze al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale regola si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la supplenza ad altra persona e solo dopo espressa, formale autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale.

Gli atti relativi al contratto di supplenza di cui al precedente comma saranno affissi all'albo dell'Istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

Articolo 29

(PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I TRIENNI SUCCESSIVI)

Salvo diverse disposizioni, le domande per i trienni successivi si presentano come segue per il triennio 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 dal 1° al 30 settembre 2021.

per il triennio 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 dal 1° al 30 settembre 2024.

Articolo 30

(ANNULLAMENTO DI NORME)

Il D.D.G. n. 5671 del 20/7/2011 recante " regolamento per il conferimento delle supplenze annuali e tutti i provvedimenti recanti istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali negli istituti regionali paritari sono nulli.

Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono le norme dello Stato in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Fabio Ballo)

IL DIRIGENTE GENERALE

Gianni Silvia